SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A10481

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, **n. 422.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia, rispettivamente, di revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e di disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10 aprile 1998, n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla disciplina in materia di soppressione dei servizi autonomi di cassa

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, riguardante la soppressione degli uffici di cassa degli uffici finanziari:

1) al comma 1, le parole: «e dal Dipartimento del territorio» sono soppesse;

2) al comma 2, le parole: «dai suddetti uffici» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio»;

b) nell'articolo 2, comma 1, lettera *l),* concernente la definizione di entrate, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2»;

c) nell'articolo 3, comma 1, concernente la determinazione delle entrate, le parole «dall'ufficio finanziario competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio dell'ente creditore»;

d) nell'articolo 4, comma 1, riguardante i soggetti incaricati della riscossione, le parole: «nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente» sono soppresse;

e) nell'articolo 6 concernente la riscossione di particolari entrate, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«*3.* La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.

3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.

3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comun-

que al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.»;

f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la riscossione coattiva, le parole «amministrate da enti diversi da quelli» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»;

g) nell'articolo 8, concernente i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole: «o alle casse degli enti territoriali competenti», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi dallo Stato, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Versamento agli enti diversi dallo Stato*). — *1.* Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.»;

i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i fondi della riscossione:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.»;

2) nel comma 4, dopo le parole: «su apposito modello» sono inserite le seguenti: «, approvato con il decreto di cui al comma 5,»;

3) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«*5.* Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.»;

l) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis* (*Validità degli atti compiuti*). — *1.* Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1° gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali è stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

Art. 2.

Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, riguardante il versamento unitario e la compensazione di imposte e contributi:

1) nel comma 1, primo periodo, le parole: «titolari di partita IVA» sono soppresse;

2) nel comma 2, lettera *a)*, le parole: «, primo comma,» sono soppresse; nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;»;

b) nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento:

1) al comma 1, la parola «15» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «annuali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre»;

c) nell'articolo 20, riguardante i versamenti rateali delle somme dovute per imposte e contributi:

1) al comma 1, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,»;

2) al comma 4, la parola «15» è sostituita dalla seguente: «sedici»;

d) nell'articolo 21, comma 1, concernente gli adempimenti delle banche, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le modalità di versamento, le parole da: «alla scadenza» a: «idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1998»;

f) nell'articolo 25, relativo alla decorrenza dei versamenti unitari:

1) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, nonché i soggetti non titolari di partita IVA»;

2) al comma 4, è soppresso il terzo periodo, concernente le caratteristiche della garanzia relativa ai rimborsi dei crediti vantati a seguito della compensazione.

2. Le disposizioni recate dalle lettere *a),* numero 1), *b),* numero 1), *c),* numero 2) e *d)* del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 3.

Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19-*bis*-1, comma 1, lettera *i),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*.»;

b) nell'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.»;

c) nell'articolo 38-*bis* concernente la prestazione di garanzie per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lettera *f),* del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere *a), b)* e *d)*, sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.».

2. Nell'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, le parole: «alle cooperative agricole» sono sostituite dalle seguenti: «ai produttori agricoli».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998; delle disposizioni di cui alla predetta lettera *b)*, se non applicate nelle liquidazioni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale.

Art. 4.

Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione, dopo le parole: «degli oneri di gestione degli investimenti» sono inserite le seguenti: «, degli interessi passivi»;

b) nell'articolo 10, comma 1, concernente la determinazione del valore della produzione netta per gli enti non commerciali:

1) dopo le parole: «esclusivamente attività non commerciali» sono inserite le seguenti: «e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le somme di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999»;

c) nell'articolo 17, concernente le agevolazioni di carattere territoriale e per particolari soggetti, al comma 3, le parole: da «definiti» a «n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE»; nel medesimo comma la parola: «spese» è sostituita dalla seguente: «retribuzioni»;

d) nell'articolo 31, comma 1, riguardante il primo acconto dell'imposta, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.»;

e) nell'articolo 45, concernente disposizioni transitorie, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.»;

f) nell'articolo 64, comma 2, concernente la facoltà di proroga dei contratti relativi all'accertamento e alla riscossione di taluni tributi locali, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1999»; nel medesimo comma, le parole: «anteriormente alla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1998».

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera *c)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

Art. 5.

Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, comma 3, concernente il termine per l'adeguamento degli statuti, le parole da: «Entro sei mesi» a: «prima della predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998»;

b) nell'articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento a titolo gratuito di beni patrimoniali, le parole: «30 settembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1999»; nel medesimo comma le parole da: «è esente dalle imposte» fino a: «ente cessionario» sono sostituite dalle seguenti: «non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti»;

c) nell'articolo 10, relativo alla individuazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale:

1) al comma 4, dopo le parole: «svolta direttamente da fondazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente»;

2) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali».

2. Nella lettera *e)* del comma 4-*quinquies* dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;».

3. Nella lettera *e)* del settimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;».

Art. 6.

Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie

1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, recante disposizioni relative al ravvedimento del contribuente in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie:

1) nel comma 1, lettera *b),* dopo le parole: «ad un sesto» sono inserite le seguenti: «del minimo»; nella medesima lettera, le parole: «sulla determinazione e sul pagamento del tributo», sono sostituite dalle seguenti: «sulla determinazione o sul pagamento del tributo»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non inci-

dono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.»;

b) all'articolo 25, comma 3, recante disposizioni transitorie, le parole: «entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 1998»; dopo il medesimo comma è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dei commi 133, 134, 138, da 143 a 149, 151, 186, 187 e 188 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996:

«133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare».

«134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:

1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;

2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;

3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;

b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;

c) possibilità di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuità, effettuano il versamento di ritenute fiscali;

d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* e dei relativi legati a mezzo di modalità che consentano:

1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;

2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito è comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;

3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno più di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualità di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;

4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilità, nonché dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;

5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;

6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le società di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;

e) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti attraverso (l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalità di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;

f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;

g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;

h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;

l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui l'art. 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;

m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio».

«138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa».

«143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:

a) istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A., di cui all'art. 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera *a)*;

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle città metropolitane di cui all'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite».

«144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera *a)*, sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del carattere reale dell'imposta;

b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile;

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera *A)* del primo comma dell'art. 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera *B)*, numeri 6), 7), 8), 10), lettere *a)* e *b)*, 11) e 14) dello stesso art. 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'art. 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'art. 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione, l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attività non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continuative;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;

e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera *a)*, gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 e il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facoltà di maggiorarla;

f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera *e)* e di basi imponibili di cui alla lettera *c)* per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti per le attività svolte nelle aree depresse;

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attività produttive;

h) previsione della indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera *i)* informata ai seguenti principi:

1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;

3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesimi;

q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio delle imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali;

r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in funzione dell'andamento del gettito, e della facoltà di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera *e)*;

s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attività produttive ai tributi erariali aboliti».

«145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera *b)*, è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera *a)*, e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potrà superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito».

«146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera *a)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;

b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;

e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione».

«147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera *c)*, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera *b),* al massimo per i primi due periodi di imposta;

c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera *o)* del comma 144;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera *q)* del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza».

«148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera *c),* è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale».

«149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera *e),* è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera *a)* entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;

e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera *a);*

4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di deliberare una adizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale».

«151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali».

«186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali».

«187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata;

b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali;

c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa;

d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;

f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di cui alla lettera *d)*; previsione di bilancio o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui redditi;

g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;

h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli».

«188. Il Governo e delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

— Il D.Lgs. n. 237 del 1997 reca: «Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1997, n. 173.

— Il D.Lgs. n. 241 del 1997 reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174.

— Il D.Lgs. n. 446 del 1997 reca: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298.

— Il D.Lgs. n. 460 del 1997 reca: « Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n.1.

— Il D.Lgs. n. 472 del 1997 reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5.

— Il D.Lgs. n. 56 del 1998 reca: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1998, n. 70.

— Il D.Lgs. n. 137 del 1998 reca: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1998, n. 107.

— Il D.Lgs. n. 203 del 1998 reca: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151.

— Si riporta il testo dei commi 13 e 17 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996:

«13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi».

«17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Soppressione dei servizi autonomi di cassa).* — 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.

2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo *dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio,* sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Definizione di entrate).* — 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, *comma* 2».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Determinazione delle entrate).* — 1. La determinazione delle entrate è effettuata *dall'ufficio dell'ente creditore* ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Soggetti incaricati della riscossione).* — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 6 *(Riscossione di particolari entrate).* — 1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. *La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere* h) *ed* i) *del comma 1 dell'art. 2, amministrati dal Dipartimento del territorio, è effettuata dagli uffici periferici dello stesso Dipartimento.*

3-bis. *Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essee riscosse e versate con le modalità di cui all'art. 4.*

3-ter. *Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione».*

— Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Riscossione coattiva).* — 1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per la riscossione coattiva delle entrate *diverse da quelle* di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto.

«Art. 8 *(Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse).* — 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo non più vigente dell'art. 9 del D.Lgs. n. 237 del 1997, ora novellato:

«Art. 9 *(Versamento agli enti diversi dallo Stato)*. — 1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali direttamente ai singoli aventi diritto entro il giorno cinque del mese successivo a quello della riscossione».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 237 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 10 *(Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione)*. — 1. I pagamenti che, fino alla data entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'art. 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.

2. *Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica e delle telecomunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di cui al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale.*

3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni.

4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello, *approvato con il decreto di cui al comma 5,* contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.

5. *Con decreto dei Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle telecomunicazioni, sono stabilite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi per le attività svolte dai medesimi uffici.*

6. (*Abrogato*).

7. (*Abrogato*).

8. (*Abrogato*)».

— Il D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato all'art. 16-*bis* del D.Lgs. n. 237 del 1997, ora inserito, reca: «Disposizioni in materia di riscossione coattiva delle imposte sui redditi», ed é pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 292.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; *per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;*

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20.

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2-*bis.* Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(Termini di versamento)*. — 1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno *sedici* del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali *nonché il termine previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.*

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 405 del 1990, sopra richiamato:

«2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al sessantacinque per cento, elevato al settanta per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto art. 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare

con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre».

— Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 20 *(Pagamenti rateali)*. — 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, *ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,* possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno *sedici* di ciascun mese per i soggetti titolari di partita I.V.A. ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 21 D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Adempimenti delle banche)*. — 1. Entro il *quinto* giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati».

— Si riporta il testo dell'art 24 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 *(Modalità di versamento)*. — 1. Fino *al 31 dicembre 1998,* i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita I.V.A. sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 173, n. 602.

7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 25 *(Decorrenza e garanzie)*. — 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita I.V.A.;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, *nonché i soggetti non titolari di partita I.V.A.;*

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c),* tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita I.V.A. non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'art. 38-*bis,* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 19-*bis*-1 del D.P.R. n. 633 del 1972, inserito dall'art. 3 del D.L.vo n. 313 del 1997, come ora modificato dal presente decreto:

«Art. 19-*bis*-1 *(Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi)*. — 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella *B,* quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché

alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere *a)* e *c),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. *La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-*bis».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 10, numero 8), del D.P.R. n. 633 del 1972:

«Sono esenti dall'imposta:

1)-7) *(Omissis);*

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972:

«5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis.* Nel corso dell'anno la detrazione provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 19-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972:

«Art. 19-*bis (Percentuale di detrazione).* — 1. La percentuale di detrazione di cui all'art. 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'art. 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere *a), b), d)* e *f),* delle operazioni esenti di cui all'art. 10, primo comma, numero 27-*quinquies*), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del D.P.R. n. 633 del 1972, già modificato dall'art. 6 del D.L. n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, come ora modificato dal presente decreto:

«Art. 36 *(Esercizio di più attività).* — Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.

I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-*bis.* La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. *Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-*bis, *sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.*

L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle

non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, ultimo comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente.

In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili».

Il testo degli articoli 19, comma 5, e 19-*bis*, del D.P.R. n. 633 del 1972, surrichiamati, è riportato in calce all'art. 19-*bis*-1.

— Si riporta il testo dell'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 38-*bis (Esecuzione dei rimborsi)*. — I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 6 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a), b) *e* d), *sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:*

a) *l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;*

b) *non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:*

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) *è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:*

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 313 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 11 *(Disposizioni transitorie).* — 1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 19-*bis*-2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto art. 19-*bis*-2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, è detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999.

5. Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di cui all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998 e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

5-*bis*. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano *ai produttori agricoli* a decorrere dal 1° gennaio 2000.

6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi.

7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente decreto, nonché dal terzo comma dell'art. 36, può essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-*bis*-2, introdotto dall'art. 3 del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 7 *(Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione)*. — 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: *a)* dei premi e degli altri proventi tecnici; *b)* dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma; *c)* delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione; *d)* degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione; *e)* degli oneri di gestione degli investimenti, *degli interessi passivi*, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli; *f)* delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici; *g)* dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali; *h)* delle altre spese amministrative.

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 10 *(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera* e*)*. — 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)* che svolgono esclusivamente attività non commerciali *e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,* la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera *a)*, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera *l)*, del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art. 47, comma 1, lettera *d)*, del predetto testo unico, *nonché le somme di cui alla lettera* c) *dello stesso art. 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999.*

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell'art. 5, comma 2, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto.

3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2.

4. Per gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'art. 8;

c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 29 e 30 della legge n. 317 del 1991:

«Art. 29 *(Consorzi di garanzia collettiva fidi).* — Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.

2-*bis.* Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese».

«Art. 30 *(Ammissione alle agevolazioni statali).* — Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997:

«Art. 47 *(Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).* — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;

h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 17 *(Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti)*. — 1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'art. 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.

3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, *di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE*, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle *retribuzioni* per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa, la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2.

5. Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile.

6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria».

— Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 31 *(Primo acconto di imposta)*. — 1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'art. 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'art. 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. *Nei casi di errori o di omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento della prima rata di acconto, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione entro il termine di versamento della seconda rata di acconto, mediante il pagamento del tributo o della differenza dovuti e degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno.*

— Si riporta il testo dell'art. 45 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 45 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. *Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 2,1, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.*

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art. 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973:

«Art. 10 *(Cooperative agricole e della piccola pesca).* — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera *c)*, dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne».

— Si riporta il testo dell'art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 64 *(Disposizioni finali e transitorie).* — 1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre *1999*, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza *entro il 31 dicembre 1998.*

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 460 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Enti di tipo associativo).* — 1. All'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.";

b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"*4-bis.* Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-*bis* non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 4-*quinques* non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.".

2. Nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;

b) nel quinto comma, lettera *a)*, relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona";

c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione he fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento perr qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria".

3. *Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1º gennaio 1998* predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'art. 111, comma 4-*quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, ed ai sensi dell'art. 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera *b)*.

4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 460 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali)*. — 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il *31 marzo 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti,* a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'art. 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"; o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni *ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,* in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a),* svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, *nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.* Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e),* della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 381 del 1991:

«Art. 8 *(Consorzi).* — 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali».

— Si riporta il testo dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come già modificato dal d.lgs. n. 460 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 111 *(Enti di tipo associativo).* — 1. Non è considerata attività commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: *a)* gestione di spacci aziendali e di mense; *b)* organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; *c)* gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; *d)* pubblicità commerciale; *e)* telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4-*bis.* Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e),* della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-*ter.* L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-*bis* non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-*quater.* Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-*quinqies.* Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-*bis,* 4-*ter* e 4-*quater* si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; *è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1º gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale, siano prive di organizzazione a livello locale ed abbiano almeno 250.000 soci;*

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-*sexies.* Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 4-*quinquies* non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 2532 del codice civile:

«Art. 2532 *(Assemblea).* — Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come già modificato dal D.Lgs. n. 460 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 4 *(Esercizio di imprese).* — Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: *a)* cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; *b),* erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; *c)* gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; *d)* gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; *e)* trasporto e deposito di merci; *f)* trasporto di persone; *g)* organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; *h)* servizi portuali e aeroportuali; *i)* pubblicità commerciale; *l)* telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei Corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: *a)* il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale *A* e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale *A*10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; *b)* il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e),* della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; *è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1º gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale, siano prive di organizzazione a livello locale ed abbiano almeno 250.000 soci;*

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'art. 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 203 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 13 *(Ravvedimento).* — 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano ini-

ziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto *del minimo,* se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti *sulla determinazione o sul pagamento del tributo,* avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. *Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.*

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 472 del 1997, come già modificato dal D.Lgs. n. 203 del 1998 e ora dal presente decreto:

«Art. 25 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, *entro il 18 dicembre 1998,* dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'art. 17, comma 3.

3-*bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio*».

98G0476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Mestre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 1983/Segr. in data 27 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Mestre ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Mestre nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10486

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate

sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 7663 in data 27 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Vicenza ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Vicenza nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10487

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 9039 in data 27 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Padova ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Padova nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10488

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 2671/Segr. in data 27 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Venezia nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10489

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 663 in data 28 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Padova ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Padova nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10490

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 25722 in data 27 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Verona ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Verona nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10491

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 6333 in data 27 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Rovigo ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Rovigo nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10492

DECRETO 3 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Vittorio Veneto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997, con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota protocollo n. 175/M in data 28 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Vittorio Veneto ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 26 ottobre 1998, a causa della massiccia adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SALFI, RDB, CISAL, DIRSTAT, UGL;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Vittorio Veneto nel giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 novembre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A10493

DECRETO 19 novembre 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4044 in data 30 ottobre 1998 e la nota n. 4138 in data 9 novembre 1998 del reggente l'ufficio del registro di Materia con le quali è stato comunicato rispettivamente l'inizio in data 2 novembre 1998 e la cessazione in data 9 novembre 1998 del mancato funzionamento dell'ufficio medesimo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Matera per il periodo dal 2 novembre 1998 al 9 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 19 novembre 1998

Il direttore regionale: LIBUTTI

98A10494

DECRETO 19 novembre 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Matera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4970/G in data 9 novembre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Matera ha comunicato la cessazione del mancato funzionamento del medesimo ufficio, che ha avuto inizio il 14 settembre 1998, giusta comunicazione n. 4117 di pari data;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Matera per il periodo dal 14 settembre 1998 al 9 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 19 novembre 1998

Il direttore regionale: LIBUTTI

98A10495

DECRETO 26 novembre 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa nei giorni 13 e 18 agosto 1998.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 6408 dell'11 novembre 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Massa nei giorni 13 e 18 agosto 1998;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa è accertato nei giorni 13 e 18 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 novembre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A10593

DECRETO 26 novembre 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa nel giorno 21 settembre 1998.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto l'art. 1 il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 6408 dell'11 novembre 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Massa per avviamento nuovi sistemi nel giorno 21 settembre 1998;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa è accertato nel giorno 21 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 novembre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A10592

DECRETO 2 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da produrre al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alle corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerata che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti detstinati della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entratel territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota del 23 novembre 1998, prot. n. 11458, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Viterbo in data 23 novembre 1998, causa interventi sul sistema informatico e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Viterbo in data 23 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A10594

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 12 novembre 1998.

Disciplinare della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale che, nella seduta del 3 novembre 1998, hanno reso parere favorevole, all'unanimità, sui periodi della campagna di pesca 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta), per la campagna di pesca 1999 è consentito alle unità allo scopo autorizzate:

dal 1° febbraio 1999 al 1° aprile 1999 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi della Liguria (Imperia, Savona, Genova e La Spezia);

dal 15 febbraio 1999 al 15 aprile 1999 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del mare Jonio (Taranto e Crotone);

dall'11 gennaio 1999 all'11 marzo 1999 nelle acque antistanti tutti gli altri compartimenti marittimi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

98A10591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «Eden» a r.l., con sede in Benevento, costituita il 27 giugno 1979 con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 117061, registro società n. 1543, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 798/171217;

2) società cooperativa edilizia «Cosmos» a r.l., con sede in Benevento, costituita il 16 settembre 1981 con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 123916, registro società n. 1793, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 879/186834;

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il direttore: MORANTE

98A10443

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Primavera», in Melfi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimeto di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione degli affari generali e del personale, Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria effettuate alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa «La Primavera» con sede in Melfi, costituita per rogito notaio dott.ssa Cestone Vincenzina in data 9 aprile 1987, registro società n. 1418 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 1999.

Potenza, 10 novembre 1998

Il dirigente reggente: GRIPPA

98A10431

DECRETO 11 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Radio televisione padana» S.c. a r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezioni ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma 1, del codice civile e dal quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Radio televisione padana» S.c. a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio dott. Ferruccio Castellani in data 28 novembre 1977, repertorio n. 8268, registro società n. 2468, tribunale di Rovigo, BUSC n. 745/155719.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 16, lettera *i)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è ammesso ricorso in via gerarchica al direttore generale della cooperazione ed in via giurisdizionale al T.A.R.

Roma, 11 novembre 1998

Il direttore: DONVITO

98A10444

DECRETO 12 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Interprovinciale bieticoltori molinella» a r.l., in Molinella.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio - politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Interprovinciale bieticoltori molinella» a r.l., con sede in Molinella (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Mario Cornia, in data 28 marzo 1972, repertorio n. 3453, registro società n. 19205, tribunale di Bologna, B.U.S.C. numero 2571/120023 è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del

codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 12 novembre 1998

Il direttore: CASALE

98A10445

DECRETO 16 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Luce», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 maggio 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Luce», con sede in Bari, numero posizione 2104/117563, costituita per rogito del notaio Pietro Speranza in data 28 gennaio 1972, repertorio n. 3519, registro imprese n. 6680, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 novembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A10446

DECRETO 16 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Daria», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 novembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Daria», con sede in Bari, numero posizione 4043/168338, costituita per rogito del notaio Emilio Caggianelli in data 6 aprile 1979, repertorio n. 43187, registro imprese n. 11016, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 novembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A10447

DECRETO 16 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Real», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 ottobre 1995 e successivi accertamenti del 28 settembre 1996 e del 20 giugno 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Real», con sede in Barletta, numero posizione 6126/229374, costituita per rogito del notaio D'Onofrio Felice in data 8 maggio 1987, repertorio n. 76288, registro imprese n. 8263, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 novembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A10448

DECRETO 16 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale insieme a r.l.», in Pastena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° giugno 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale insieme a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale insieme a r.l.», con sede in Pastena, costituita per rogito notaio dott. Turchetta Paolo in data 1° marzo 1995, repertorio n. 23679/23970, registro imprese n. 5240 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1630/271120, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10410

DECRETO 16 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «CO.PO.CA. - Cooperativa Pontecorvese del Carnevale a r.l.», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 giugno 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «CO.PO.CA. - Cooperativa pontecorvese del carnevale a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «CO.PO.CA. - Cooperativa pontecorvese del carnevale a r.l.», con sede in Pontecorvo, costituita per rogito notaio dott. Turchetta Paolo in data 28 maggio 1994, repertorio n. 22509, registro società n. 5057 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1614/269142, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10411

DECRETO 16 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Spedi Service Coop. a r.l. - Servizi celeri nazionali», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 febbraio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Spedi Service Coop. a r.l. - Servizi celeri nazionali», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Spedi Service Coop. a r.l. - Servizi celeri nazionali», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Givanni Piacitelli in data 12 gennaio 1993, repertorio n. 20161, registro società n. 8463 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1541/261789, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 16 novembre 1998

Il direttore: NECCI

98A10412

DECRETO 16 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooprative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) «Eucoop. società coop. editoriale umbra» con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Mario Donati Guerrieri in data 18 novembre 1975, repertorio n. 122858, registro società n. 5634 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 1206/143544;

2) «Società coop. produttori agricoli Perugia», con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Mari Cesarini Carlo in data 14 dicembre 1965, repertorio n. 13582, registro società n. 3424 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 545/96852.

Il direttore: DE VECCHI

98A10432

DECRETO 17 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Calcinaiola», in Albinia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 30 giugno 1998, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere della commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Calcinaiola», con sede in Albinia (Grosseto), via De Witt n. 52, costituita in data 18 marzo 1983, rogito notaio dott. Bruno Muriani, repertorio n. 10594, registro società n. 4384 - B.U.S.C. n. 1189/199246, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 17 novembre 1998

Il dirigente provinciale: BUONOMO

98A10449

DECRETO 23 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Cooperativa Ufo 1» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Carapelle in data 13 ottobre 1982, repertorio n. 74481, registro società n. 145/82, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Siderno 87» a r.l., con sede in Siderno, costituita per rogito notaio R. Caiazzo in data 24 aprile 1987, repertorio n. 19213, registro società n. 1884, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 23 novembre 1998

Il direttore: LAGANÀ

98A10450

DECRETO 24 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Clan agricolo allevamento La Biffina», in Villanova d'Albenga.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, primo comma, prima parte del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 ottobre 1998, trasmesso con nota n. 1313 del 2l ottobre 1998;

Decreta

che la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Clan agricolo allevamento La Biffina», con sede in Villanova d'Albenga (Savona), costituita con rogito notaio Firpo Giobatta in data 10 gennaio 1979, repertorio n. 9225, registro società n. 6415, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 680/179195.

Savona, 24 novembre 1998

Il direttore: PAGLIALONGA

98A10472

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo di sgancio per battelli di emergenza «R.H.3000» fabbricato dalla Tecnimpianti S.p.a.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 41.7.6. del capitolo III della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 6.10 della parte I della risoluzione IMO A.689(17) del 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 8 giugno 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo), strada Consortile Fiumetorto - Zona industriale, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il dispositivo di sgancio per battelli di emergenza «R.H.3000»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-9-TA in data 28 luglio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo di sgancio per battelli di emergenza «R.H.3000» fabbricato dalla Tecnimpianti S.p.a., di Termini Imerese (Palermo).

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

numero di serie;

denominazione commerciale dispositivo: «R.H.3000»;

carico di lavoro: CL = 29.43 kN;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento ai fini degli adempimenti previsti dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS, come emendata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III, della convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10583

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio denominata «25 DKFS» equipaggiata con pacco dotazioni Solas Pack tipo A fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbjerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval, in Trieste.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicureza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC 809 adottata il 30 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 21/1998 in data 1º luglio 1998 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio denominata «25 DKFS» equipaggiata con pacco dotazioni Solas Pack tipo B;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 27 luglio 1998 della società Adrianaval di Garbelli Marco con sede in Trieste, via Murat n. 8, nella sua qualità di rappresentante della Viking Life-Saving Equipment A/S di Esbjerg, con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» la zattera di salvataggio denominata «25 DKFS» equipaggiata con pacco dotazioni Solas Pack tipo A;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. direzione generale di Genova, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG-75-TA/1 in data 17 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio denominata «25 DKFS» equipaggiata con pacco dotazioni Solas Pack tipo A fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbjerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval, in Trieste sopracitata.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «25 DKFS»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 36 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione;

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «25 DKFS»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 E 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10582

DECRETO 27 novembre 1998.

Disposizioni relative all'organizzazione del traffico nelle Bocche di Bonifacio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 2 del codice della navigazione;

Visto l'art. 256 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 435 dell'8 novembre 1991;

Vista la reg. V/8.1 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° settembre 1974, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 marzo 1993;

Vista la Risoluzione IMO A.766 (18) del 4 novembre 1993: navigazione nello stretto di Bonifacio;

Visto il rapporto della 69ª sessione del Comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'Organizzazione marittima internazionale (I.M.O.) con cui è stato adottato il sistema di istradamento del traffico nelle Bocche di Bonifacio (SN/Circ. 198) e la procedura di rapportazione navale obbligatoria a carico delle navi in transito;

Vista la Risoluzione IMO MSC 73 (69) adottata a Londra il 20 maggio 1998, che entrerà in vigore alle 0000/UTC del 1° dicembre 1998, cui è necessario dare piena attuazione;

Considerato che l'area delle Bocche di Bonifacio è ad alta densità di traffico mercantile e che pertanto si rende necessario provvedere, in conformità ed in stretta aderenza alle suddette risoluzioni IMO e al rapporto del Comitato per la sicurezza manttima, a disciplinare la navigazione nella relativa zona marittima, per la parte soggetta alla giurisdizione italiana, al fine di prevenire il rischio di sinistri marittimi che possono coinvolgere navi petroliere, gasiere, chimichiere aventi carichi a bordo e quelle trasportanti sostanze inquinanti con conseguente pericolo di inquinamento del mare e delle coste;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) «nave»: si intende ogni «nave da carico» e ogni «nave da passeggeri»;

b) «Bonifacio Traffic»: sistema di controllo del traffico marittimo nelle Bocche di Bonifacio la cui gestione è assicurata congiuntamente, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dalle competenti autorità italiane e francesi;

c) «COLREG»: Convenzione di Londra sul regolamento internazionale del 20 ottobre 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, ratificata con legge 27 dicembre 1997, n. 1085, nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

d) nave da passeggeri e da carico: valgono le definizioni di cui, rispettivamente, alle lettere *f)* e *g)* della Regola 2 del Capitolo I della Convenzione di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974, e successive modificazioni (S.O.L.A.S), nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, complementare ad analogo provvedimento normativo emanato dalle autorità francesi, disciplina la navigazione nelle Bocche di Bonifacio per la parte soggetta alla giurisdizione italiana.

2. Il presente decreto, per la parte riguardante il regime obbligatorio, non si applica:

a) alle navi da guerra o ai trasporti di truppe;

b) alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 300 tonnellate;

c) alle navi senza propulsione meccanica;

d) alle navi in legno di costruzione primitiva;

e) e alle unità da diporto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

f) alle navi da pesca.

Art. 3.

Autorità responsabile

1. È affidata al Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera la gestione del segmento italiano del sistema di controllo del traffico marittimo nelle Bocche di Bonifacio, di cui alla risoluzione IMO MSC 73 (69), in premessa citata, denominato «Bonifacio Traffic».

Art. 4.

Aree precauzionali

1. Tutte le navi, a prescindere dalle dimensioni e dalla stazza, approssimandosi alla zona delle Bocche, prima di entrare nel canale di transito di cui al successivo

art. 5 devono, per quanto possibile, mantenersi all'interno delle due aree precauzionali poste alle due estremità del predetto canale di transito, così individuate:

a) zona orientale:

area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41°22'.05 N - 009°22.85 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti A e B, di cui all'art. 5, rispettivamente con i punti: 41°26'.9 N - 009°24'.5 E e 41°19'.31 N - 009°28'.40 E;

b) zona occidentale:

area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41°17'.96 N - 009°06'.33 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti E e D, di cui all'art. 5, rispettivamente con i punti: 41°21'.37 N - 009°01'.47 E e 41°13'.57 N - 009°03.15 E.

Art. 5.

Regime raccomandato

1. Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 20 metri che transitano nelle Bocche di Bonifacio in direzione Est-Ovest e viceversa debbono, per quanto possibile, procedere mantenendosi all'interno del canale di transito delimitato dai seguenti punti geografici:

A 41°22'.55 N - 009°22'.38 E

B 41°21'.58 N - 009° 23'.30 E

C 41°16'.75 N - 009°15'.75 E

D 41°16'.75 N - 009°06'.18 E

E 41°19'.18 N - 009°06'.51 E

F 41°18'.00 N - 009°15'.25 E.

navigando sulla destra della linea mediana.

Art. 6.

Regime obbligatorio

1. È fatto obbligo a tutte le navi che intendano transitare nelle Bocche di Bonifacio in direzione Est-Ovest e viceversa, di comunicare tale loro intenzione con la seguente procedura:

a) trasmettere in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) a «Bonifacio Traffic» un rapporto contenente i seguenti dati:

nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.

Il rapporto è reso nel rispetto del formato riportato in annesso;

b) il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui al precedente art. 4, ovvero quando passi le seguenti linee:

linea congiungente il beacon di Capo de Feno (Corsica) con il punto 41°19'.18 N - 009°06'.51 E, ovvero il beacon di Capo Testa (Sardegna) con il punto 41°16'.75 N - 009°06'.18 E, per navi con rotta Est-Ovest;

linea congiungente Punta Rondinara (Corsica) con il punto 41°22'.55 N - 009°22'.38 E, ovvero Punta Galera (Sardegna) con il punto 41°21'.58 N - 009°23'.30 E, per navi con rotta Ovest-Est.

2. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, è fatto obbligo a tutte le navi che navighino nelle Bocche di Bonifacio di osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere assicurato l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) la navigazione dovrà effettuarsi con particolare cautela;

c) ogni nave deve costantemente controllare la propria posizione e comunicarla a richiesta di «Bonifacio Traffic»;

d) comunicare immediatamente a «Bonifacio Traffic» ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui al precedente comma 1.

3. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nei comma che precedono non esime la nave in navigazione nelle Bocche di Bonifacio dal conformarsi alle norme della COLREG.

Art. 7.

Regime applicabile per le navi italiane

1. Resta fermo il divieto di navigazione nelle Bocche di Bonifacio, per le navi battenti bandiera italiana, stabilito con il decreto ministeriale 26 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993.

Art. 8.

Disposizioni di attuazione

1. L'attuazione del presente decreto è curata dall'autorità marittima competente per territorio.

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 1998.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: TREU

ANNESSO

Decreto ministeriale

ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO
NELLE BOCCHE DI BONIFACIO

1. Formato del rapporto (nel rispetto della risoluzione IMO A. 851 (20) sui principi generali per i sistemi di rapportazione navale).

Nome del sistema BONIFREP.

A: nome della nave, codice di chiamata, numero IMO;

C - D: orario e posizione;

E - F: rotta e velocità;

O: pescaggio;

P: tipo di carico (solo nel caso si tratti di idrocarburi, sostanze nocive o inquinanti);

Q malfunzionamento o avaria alla nave (solo se rilevanti per la sicurezza della nave);

R sostanze inquinanti o prodotti nocivi, in colli, persi in mare,

nel caso di utilizzazione dei campi Q e R, potrebbe essere necessario fornire maggiori e più chiare informazioni.

2. Autorità a cui il rapporto va inviato:

Stazione Segnalazione Navale di Pertusato (Francia) e Guardia Costiera La Maddalena (Italia).

Per entrambi va utilizzato il comune codice di chiamata: BONIFACIO TRAFFIC.

3. Mezzi di comunicazione:

i rapporti vanno trasmessi in VHF ch. 10 (ch 16 se il 10 non è disponibile).

ANNESSO

Decreto ministeriale

ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO
NELLE BOCCHE DI BONIFACIO

1. Reporting format (in accordance with resolution A.851 (20) - General priciples for ship reporting systems).

Name of system: BONIFREP.

Data to be transmitted:

Heading: Information;

A: Name + call sign + IMO number;

C or D: Time and Position;

E and F: Course and speed;

O: Draught;

P: Cargo (in case of transport of oil products, hazardous or pollution substances);

Q: Defect or damage (if relevant);

R: Polluting/dangerous goods lost overboard (if relevant),

in the event of defect, pollution or goods lost overboard, additional information may be requested.

2. Autority to whom the report shall be sent:

Pertusato Naval Signal Station (France) - La Maddalena Coast Guard Station (ltaly); common cali sign: BONIFACIO TRAFFIC.

3. Communications facilities:

the reports are to be trasmitted on VHF channel 10 (or on channel 16 if not possible).

98A10496

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 dicembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 52.700 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1998 è pari a 75.685 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre ore 13 del giorno 10 dicembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10619

DECRETO 4 dicembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 52.700 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1998 è pari a 75.685 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre ore 13 del giorno 10 dicembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10620

DECRETO 4 dicembre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto il proprio decreto del 20 novembre 1998 che ha disposto per il 30 novembre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 agosto 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 1998 è indicato, tra l'altro, l'importo per gli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1998 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a L. 98,22.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 177.703.470.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 maggio 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a L. 97,51.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito Pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10621

DECRETO 7 dicembre 1998.

Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore e istituzione di una nuova serie di buoni fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il Libro III, Titolo I, Capo V e Capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 173;

Visti il Titolo V e il Titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto 13 ottobre 1995 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi al portatore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996;

Visto il decreto 23 giugno 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Modificazione dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997;

Visto il decreto 24 dicembre 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Nuove misure di tassi d'interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore non vincolati e vincolati ed istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 8 ottobre 1998 del Ministero delle comunicazioni recante: «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998;

Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1999 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore ordinari non vincolati, sul portafoglio elettronico, nonché sui libretti della serie speciale «italiani all'estero» è fissato nella misura del 3,50 per cento lordo in ragione d'anno.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1999 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 3,75 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi sui libretti di cui al comma precedente non possono eccedere l'importo di 50.000.000 di lire per ciascun libretto e sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione del libretto.

Qualora l'estinzione del libretto avvenga prima che siano trascorsi tre anni, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 3.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, su quelli emessi dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996, su quelli emessi dal 1° novembre 1996 fino al 23 giugno 1997, su quelli emessi dal 1° luglio 1997 fino al 31 dicembre 1997 e su quelli emessi dal 1° gennaio

1998 fino al 31 dicembre 1998, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure rispettivamente stabilite dai decreti ministeriali del 13 giugno 1986, del 13 ottobre 1995, del 28 ottobre 1996, del 23 giugno 1997 e del 24 dicembre 1997.

Art. 4.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «V», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 5.

I buoni della nuova serie ordinaria «V» sono emessi nei tagli in lire da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000 fino al 31 dicembre 1998, e, successivamente, fino ad esaurimento delle scorte. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i nuovi buoni saranno emessi anche nei tagli in euro da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

Art. 6.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «V», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con la lettera «CA», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I buoni della nuova serie speciale «CA» hanno la durata di cinque o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 20 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «V», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 8.

I buoni della nuova serie speciale «CA» sono emessi nei tagli in lire da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000 fino al 31 dicembre 1998 e, successivamente, fino ad esaurimento delle scorte. A decorrere dal 1° gennaio 1999, i nuovi buoni saranno emessi anche nei tagli in euro da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000.

Art. 9.

Deve intendersi soppressa la frase: «L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.», riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato B del provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Art. 10.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «CA», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «V».

	Saggio di interesse lordo
1° anno	3,50%
2° anno	3,50%
3° anno	3,50%
4° anno	3,50%
5° anno	3,50%
6° anno	4,15%
7° anno	4,15%
8° anno	4,15%
9° anno	4,15%
10° anno	4,15%
11° anno	4,75%
12° anno	4,75%
13° anno	4,75%
14° anno	4,75%
15° anno	4,75%
16° anno	6,00%
17° anno	6,00%
18° anno	6,00%
19° anno	6,00%
20° anno	6,00%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

dal 21° anno	0,50%

Dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.

98A10660

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della U.M.S. Generali Marine S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1048).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984 e 22 luglio 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla U.M.S. Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, via San Bartolomeo degli Armeni, n. 17;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della U.M.S. Generali Marine S.p.a., tenutasi in data 29 ottobre 1998, concernente la modifica dell'art. 10 dello statuto sociale, per effetto della variazione delle norme che disciplinano i termini per l'approvazione del bilancio, e dell'art. 19 che prevede la possibilità di utilizzo di strumenti di tele e videoconferenza per le riunioni del Consiglio di amministrazione;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della U.M.S. Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

«Art. 10: variazione del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile di ogni anno ovvero entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano»;

«Art. 19: possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione in tele e videoconferenza».

Roma, 25 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10476

PROVVEDIMENTO 30 novembre 1998.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative alla cessione del ramo d'azienda da Montepaschi Vita assicurazione S.p.a. a Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 1056).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 64 del suddetto decreto legislativo;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1974 con il quale la società Montepaschi Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via S. Giovanni della Croce n. 3, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con il quale la società Ticino Vita - Compagnia assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via S. Giovanni della Croce n. 3, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché i successivi provvedimenti dell'ISVAP in data 16 gennaio 1997 e 10 agosto 1998 con i quali la società è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa, rispettivamente, nei rami VI e III di cui al citato punto *A)*;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di Montepaschi Vita assicurazioni S.p.a. e di Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in data 30 luglio 1998 concernenti il trasferimento da Montepaschi Vita assicurazioni S.p.a. a Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. del portafoglio dei contratti stipulati tramite gli sportelli della Banca Toscana;

Vista la convenzione regolante la cessione del predetto ramo d'azienda stipulata in data 30 luglio 1998 fra le predette società;

Vista l'istanza del 4 agosto 1998 con la quale Montepaschi Vita assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento a Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. del predetto portafoglio, mediante cessione del ramo d'azienda;

Rilevato che Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. è autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto nella seduta del 27 novembre 1998 si è espresso favorevolmente in merito all'accoglimento dell'istanza soprarichiamata presentata dalla Montepaschi Vita assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni regolanti il trasferimento da Montepaschi Vita assicurazioni S.p.a. a Ticino Vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., attuato mediante cessione di ramo d'azienda, del portafoglio dei contratti, compresi nei rami I e V indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, stipulati dell'impresa cedente tramite gli sportelli della Banca Toscana.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10475

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze ambientali;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Visto il parere del Comitato universitario di coordinamento regionale del 21 febbraio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel Tit. IX - Facoltà di agraria, l'art. 71 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 71. — La facoltà di agraria conferisce:

la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

la laurea in scienze forestali ed ambientali;

la laurea in scienze ambientali - indirizzo agrario».

Art. 2.

Dopo l'art. 85 è inserito il seguente nuovo art. 86 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 86. — Corso di laurea in scienze ambientali - Indirizzo agrario.

L'indirizzo comprende obbligatoriamente le seguenti aree didattiche con i relativi contenuti:

Agronomia ed ecologia agraria (120 ore).

Argomenti dei corsi: contenuti fondamentali, della agrometereologia e dell'ecologia agraria.

Settore: G02A.

Chimica e biologia del suolo (120 ore).

Argomenti dei corsi: chimica e biochimica del suolo, fisica del suolo, microbiologia del suolo, biologia del suolo, pedologia.

Settori: G07A, G07B, G06A, G08B.

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (80 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di biochimica e fitochimica, nutrizione delle piante, regolazione dei processi biochimici e fisiologici, basi biochimiche e fisiologiche dell'adattamento.

Settori: G07A, E01E.

Coltivazione e difesa delle piante (160 ore).

Argomenti dei corsi: tecnologie di coltivazione e miglioramento genetico delle specie erbacee, arboree ed ortofloricole; colture protette; principi e metodi di difesa delle coltivazioni agrarie dai parassiti vegetali, animali e di controllo delle piante infestanti; principi di lotta biologica ed integrata.

Settori: G02A, G02B, G02C, G04X, G06A, G06B.

Allevamenti animali (80 ore).

Argomenti dei corsi: tecnologie di allevamento degli animali in produzione zootecnica; etologia zootecnica; igiene degli allevamenti.

Settori: G09A, G09B, G09C, V31A, V31B, V32A, V32B.

Ecotossicologia agraria e monitoraggio ambientale (160 ore).

Argomenti dei corsi: diffusione, trasporto, accumulo, degradazione delle sostanze chimiche nell'ambiente; previsione e prevenzione dei rischi di contaminazione; valutazione degli effetti tossici; monitoraggio degli inquinamenti e controllo dell'ambiente agrario con indicatori chimici, fisici e biologici.

Settori: G06A, G06B, G07A, G08B.

Microbiologia e biotecnologie ambientali (80 ore).

Argomenti dei corsi: ecologia microbica, processi chimici e microbiologici per la depurazione degli effluenti e dei reflui e per il riciclo delle biomasse; processi per il recupero di ambienti inquinanti.

Settori: G07A, G08B.

Ingegneria agro-ambientale (120 ore).

Argomenti dei corsi: difesa del suolo e sistemazioni idraulico-agrarie; modelli e metodi per il controllo degli inquinamenti in agricoltura.

Settori: G05A, G05B, G05C.

Economia ed estimo ambientali (80 ore).

Argomenti dei corsi: economia agraria e territoriale; principi di estimo e valutazione dell'impatto ambientale.

Settore: G01X.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

98A10497

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Istituzione di nuovi corsi di laurea.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della predetta legge, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1997, n. 27, che ha emanato il regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario nonché sui comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 2, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce che le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Viste le delibere assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, nelle riunioni del 6 ottobre 1998 e del 15 ottobre con le quali sono state approvate le nuove iniziative didattiche proposte dalle facoltà;

Visto il parere favorevole reso dal nucleo di valutazione nella riunione del 1° ottobre 1998;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di controllo reso nella riunione del 26 ottobre 1998;

Decreta:

1. A decorrere dall'anno accademico 1998/1999 sono istituiti i sottoelencati nuovi corsi afferenti alle facoltà appresso indicate:

corsi di laurea:

a) ingegneria dell'ambiente e del territorio - facoltà di ingegneria;

corsi di diploma universitario:

a) economia e amministrazione delle imprese - facoltà di economia;

b) gestione delle amministrazioni pubbliche - facoltà di economia;

c) ingegneria dell'ambiente e delle risorse - facoltà di ingegneria;

d) valutazione e controllo ambientale - facoltà di scienze matematiche fisice e naturali.

2. Sono istituite a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, con afferenza alle facoltà appresso indicate le seguenti scuole di specializzazione:

a) archeologia classica, medievale e orientale - facoltà di lettere e filosofia;

b) economia e diritto dell'amministrazione pubblica - facoltà di economia;

c) scienze storiche - facoltà di scienze della formazione;

d) scienze e tecnologie cosmetiche - facoltà di farmacia.

3. Le rispettive facoltà sono autorizzate al compimento di tutti gli atti organizzativi e preliminari necessari alla effettiva organizzazione dei menzionati corsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fisciano, 30 ottobre 1998

Il rettore: DONSÌ

98A10499

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visti il decreto ministeriale 16 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1997, recante l'istituzione delle scuole di specializzazione in genetica medica ed in malattie dell'apparato respiratorio;

Visto il decreto rettorale n. 01-951 del 4 giugno 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di ateneo, affisso all'albo dell'Università il 4 giugno 1998;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dal senato accademico di questa Università con deliberazione n. 447 del 21 luglio 1998, relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 ottobre 1998, sulla suddetta proposta di modifica di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Art. 2.

1. È emanato il nuovo statuto della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio di cui all'allegato del presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2. Il nuovo statuto di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 1998/1999.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 16 novembre 1998

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

1. La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

2. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

3. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

4. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa e quelle del Servizio sanitario nazionale dell'azienda ospedaliera pisana ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari che concorrono al programma di formazione (tabella *A*) e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

5. La Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti deteminato in 8 per ciascun anno di corso con un massimo totale per i 4 anni di 32 specializzandi. Il numero degli iscrivibili alla Scuola è determinato annualmente dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

6. Sono ammessi alle prove per l'iscrizione alla Scuola i laureati in medicina e chirurgia presso istituzioni universitarie italiane ed i possessori di titoli equipollenti conseguiti presso istituzioni straniere.

7. Il concorso di ammissione alla Scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

8. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

9. La Scuola comprende aree di insegnamento e tirocinio professionale con relativi settori scientifico-disciplinari che vengono riportati di seguito (tabella *A* delle norme specifiche).

TABELLA *A*

A. *Area della medicina interna.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A fisiologia umana; F04B patologia clinica; F07A medicina interna; F07C malattie apparato cardiovascolare; F07G ematologia; F07H reumatologia; F18X diagnostica per immagini, medicina nucleare, radiologia, radioterapia.

B. *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A anatomia umana; E09B istologia; E05A biochimica; E06A fisiologia umana; F04A patologia generale; L18C linguistica inglese; K05B informatica; F07B malattie dell'apparato respiratorio.

C. *Area fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: lo, specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatologici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B biologia molecolare; F05X microbiologia e microbiologia clinica; F04A patologia generale; F07B malattie dell'apparato respiratorio.

D. *Area di laboratorio e diagnostica strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle

malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B patologia clinica; F06A anatomia patologica; F18X diagnostica per immagini, medicina nucleare, radiologia, radioterapia; F07B malattie dell'apparato respiratorio; F07C malattie dell'apparato cardiovascolare; F08D chirurgia toracica.

E. *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi cIinici.

Settori: F06A anatomia patologica; F07B malattie dell'apparato respiratorio; F08D chirurgia toracica; F18X diagnostica per immagini, medicina nucleare, radiologia, radioterapia.

F. *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X anestesia e rianimazione; E07X farmacologia.

G. *Area della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico-strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B malattie dell'apparato respiratorio; F07I malattie infettive; F05X microbiologia e microbiologia clinica; E07X farmacologia; F23A scienze infermieristiche.

H. *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B malattie dell'apparato respiratorio; F23A scienze infermieristiche; F01X statistica medica; E07X farmacologia.

11. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

TABELLA *B*

a) aver seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: aver presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) aver seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e averne eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) aver dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) aver adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio;

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'*iter* diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva e semi-intensiva.

98A10500

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 20 marzo 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 settembre 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 5 del titolo VI dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo al corso di laurea in geografia, é modificato come di seguito riportato:

nell'area statistico-matematica viene inserito l'insegnamento statistica dell'ambiente (S01B);

nell'area ambientale viene inserito l'insegnamento geologia ambientale (D02A);

nell'area economico-politica viene eliminato l'insegnamento politica economica (P01B);

l'insegnamento geografia urbana e regionale (M06A) viene modificato in geografia urbana;

nell'area degli esami facoltativi dell'indirizzo teorico-didattico viene inserito l'insegnamento economia dell'ambiente (P01B);

nell'area degli esami facoltativi dell'indirizzo applicativo viene inserito l'insegnamento geomorfologia applicata (D02A);

nell'area degli esami facoltativi degli indirizzi teorico-didattico e applicativo viene inserito l'insegnamento conservazione della natura e delle risorse (E03A).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1998

Il rettore: D'ASCENZO

98A10498

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 17 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ,e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997, relativo alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratono;

Visto che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 20 febbraio 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell'ordinamento didattico relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 21 luglio 1998;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, in data 24 luglio 1998, ha approvato la suddetta modifica;

Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

A partire dall'anno accademico 1998/1999, l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del settore medico, in malattie dell'apparato respiratorio viene così modificato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Art. 1.

Istituzione, finalità titolo conseguibile

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie e delle emergenze respiratorie.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2.

Organizzazione, durata, norme di accesso

2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. La sede amministrativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio è presso il dipartimento di medicina interna.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture universitarie (dipartimenti, istituti, ecc.). Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure del decreto interministeriale 17 dicembre 1997 *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 40 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico-chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme concorsuali attualmente vigenti.

Art. 3.

Piano di studi di addestramento professionale

3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorico e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*.

Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:

E04B biologia molecolare; E09A anatomia umana; E09B istologia; E06A fisiologia umana; F04A patologia generale; F04B patologia clinica; E05A biochimica; F05X microbiologia e microbiologia clinica; F06A anatomia patologica; F07A medicina interna; F07B malattie dell'apparato respiratorio; F18X diagnostica per immagini e radioterapia; F23A scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C linguistica inglese.

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al pre-

cedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 4.

Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 5.

Esame di diploma

5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve aver superato gli esami annuali ed i relativi tirocinii e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 6.

Norme finali

6.1. Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le strutture convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nel decreto interministeriale 17 dicembre 1997 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

TABELLA *A — Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area della medicina interna.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06 fisiologia umana, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini.

B) *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve inoltre acquisire padronanza di strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04A patologia generale, L18C linguistica inglese, FL18C informatica, F07B malattie dell'apparato respiratorio.

C) *Area di fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B biologia molecolare, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F07B malattie dell'apparato respiratorio.

D) *Area di laboratorio e diagnostica strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F06A anatomia patologica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F18X diagnostica per immagini, F04B patologia clinica.

E) *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A anatomia patologica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F18X diagnostica per immagini.

F) *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X anestesia e rianimazione, F07X farmacologia, F07B malattie dell'apparato respiratorio.

G) *Area della tubercolosi, delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica ed immunologica, la diagnostica clinico-strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07I malattie infettive, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07X farmacologia, F23A scienze infermieristiche, CHC01 igiene e tecnica ospedaliera.

H) *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B malattie dell'apparato respiratorio, F23A scienze infermieristiche, F01X statistica medica, F04C oncologia medica, F07X farmacologia, F08D chirurgia toracica, F19A pediatria.

TABELLA *B — Requisiti minimi di apprendimento professionale dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostico e terapeutici razionali, ed alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) *allergologia respiratoria:* lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostico in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) *broncologia:* lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio;

3) *fisiopatologia polmonare:* lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, test funzionari respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) *oncologia polmonare:* lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) *insufficienza respiratoria cronica:* lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle di terapia intensiva e semi-intensiva.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

Roma, 17 novembre 1998

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

98A10501

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Protocollo d'intesa del 16 giugno 1998 tra il Ministero dell'ambiente e la FAO relativo alla lotta sulla desertificazione

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE

E

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO)

Premesso che:

la desertificazione è una delle più gravi emergenze ambientali di questa fine di millennio e minaccia circa un miliardo di persone degli oltre cento Paesi a rischio ed un quarto delle terre del pianeta;

la situazione è particolarmente drammatica in Africa, ma vi sono vaste aree inaridite o minacciate anche in Asia, in America latina, nel nord del Mediterraneo e quindi anche in Italia che, tra l'altro, è meta di consistenti flussi migratori di cosiddetti «profughi ambientali» che abbandonano le proprie terre ormai rese assolutamente aride e improduttive;

l'Asia è il continente più colpito dal fenomeno (oltre un miliardo e trecento milioni di ettari), ma in Africa è il 73% delle terre aride coltivate ad essere coinvolte dal degrado e dalla desertificazione e il 76% delle terre aride del nord America sono degradate;

in Europa oltre 20 milioni di ettari sono stati degradati a causa degli scarichi industriali e delle piogge acide causate dall'inquinamento atmosferico e oltre il 25% delle terre agricole ed il 35% di quelle a pascolo sono a rischio;

siccità e desertificazione dipendono certamente dall'instabilità del clima, ma il degrado dei suoli e la perdita di fertilità sono dovuti anche allo sfruttamento intensivo dei terreni e delle risorse idriche, alla deforestazione, a pratiche agro-pastorali improprie. In una parola, all'uso non sostenibile delle risorse naturali da parte dell'uomo;

ogni anno vanno perduti 24 miliardi di tonnellate di terra coltivabile e, di contro è sempre più pressante la domanda alimentare e si stima un incremento di bisogno di terra coltivabile del 27% al 2015 e del 42% al 2050;

la perdita annuale in termini di reddito totale a causa della desertificazione è di 42 miliardi di dollari dei quali 12 miliardi nei paesi industrializzati e 30 miliardi in Paesi via di sviluppo;

la FAO ha un ruolo essenziale a livello internazionale nella realizzazione dei programmi di sviluppo legati alla lotta contro la desertificazione. La sua azione riguarda: *i)* i progetti di terreno del programma regolare e normativi per lo sviluppo sostenibile delle risorse delle zone aride, semi-aride e sub-umide; questi si riferiscono in particolare alla gestione dei pascoli, alla conservazione dei suoli ed alla riabilitazione dei terreni irrigati; alla gestione degli spazi forestali oltre a numerose attività relative alla promozione di approcci partecipativi e di sviluppo integrale. Parte delle attività sono attuate nel quadro dei programmi avviati dalla FAO come ad esempio il Programma speciale per la Sicurezza alimentare; *ii)* le attività specifiche di sostegno all'attuazione della Convenzione sulla desertificazione. Sin dall'inizio delle negoziazioni relative all'implementazione di questa Convenzione, la FAO ha dato assistenza tecnica e organizzativa; oggi la sta negoziando con i Paesi membri e i principali *partners*, in particolare con il segretariato esecutivo, per contribuire alla realizzazione di programmi specializzati come i piani di azione nazionali della Conferenza delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), la rete sulla desertificazione, gli strumenti di supporto alla presa di decisioni, il cordinamento di queste azioni all'interno della FAO è condotto nel quadro di un gruppo di lavoro interdipartimentale;

l'Italia e i Paesi del nord del Mediterraneo non sono solo Paesi donatori di aiuti verso i Paesi in via di sviluppo del mondo e essi stessi ricadono in un contesto di crisi ambientale con problematiche legate alle variazioni climatiche, con prolungati periodi di siccità, alla presenza di suoli con marcata tendenza all'erosione, all'alta frequenza di incendi boschivi, con distruzione delle risorse forestali, alle condizioni di crisi dell'agricoltura tradizionale con il conseguente abbandono di vaste aree che divengono marginali, allo sfruttamento eccessivo delle risorse idriche ed alla eccessiva concentrazione delle attività economiche lungo le fasce costiere, alle forti aggregazioni di aree urbane, al turismo ed all'agricoltura intensivi;

in Italia circa il 27% del territorio è minacciato da processi di inaridimento dei suoli. Fenomeni erosivi, dissesti idrogeologici, impermeabilizzazione, salinizzazione, inquinamento da metalli pesanti sono alcune delle cause di una sensibile diminuzione di produttività dei terreni;

Considerato che:

la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD) riconosce gli aspetti fisici, biologici e socio-economici della desertificazione e l'importanza della revisione della tecnologia per i popoli colpiti e per i quali la partecipazione a programmi di sviluppo nazionale e locale è indispensabile;

la UNCCD si prefigge di combattere la desertificazione e diminuire gli effetti della siccità attraverso un'azione efficace svolta a tutti i livelli e sostenuta dalla cooperazione internazionale con accordi e partenariato stipulati nel quadro di un approccio coerente con i principi dell'Agenda 21;

la UNCCD si configura come un importante strumento innovativo per l'attuazione di efficaci politiche di cooperazione ed evidenzia fortemente il legame fra sviluppo economico, tutela ambientale e partecipazione attiva e consapevole delle comunità interessate;

i cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, la difesa delle foreste sono componenti essenziali della lotta alla desertificazione;

è necessario che le emergenze ambientali siano affrontate organicamente, attraverso strategie comuni, da tutta la comunità internazionale ed, in particolare, da parte dei Paesi più ricchi, anche attraverso politiche di sostegno all'innovazione ed alla diffusione di tecnologie ambientalmente sane;

dalla Prima Conferenza delle Parti (COP) di Roma, che si è svolta presso la FAO dal 28 settembre al 10 ottobre 1997, è emersa la volontà della comunità internazionale di sostenere e rinnovare una forte ed efficace cooperazione anche promuovendo un sistema di politiche globali che facciano lavorare i mercati a favore della gente attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e non la gente a favore dei mercati, magari persino a scapito della «tenuta» ambientale di vastissime aree del nostro pianeta;

la UNCCD prevede che tutti i Paesi Parte attuino piani nazionali coordinati con gli altri Paesi della stessa area geografica;

anche l'Italia quindi dovrà attuare il proprio piano d'azione secondo linee comuni con gli altri Paesi del sud dell'Europa in un quadro globale di strategie per lo sviluppo sostenibile in tutto il bacino del Mediterraneo;

nel corso del 1997, in vista della Prima Conferenza delle parti che si è svolta presso la FAO dal 28 settembre al 10 ottobre, il Ministero dell'ambiente ha organizzato un importante Seminario nazionale a Roma (4 giugno 1997), un Forum internazionale a Matera (28 e 29 luglio 1997) ed ha avviato, in preparazione della seconda COP di Dakar le seguenti attività:

1) realizzazione di un inventario delle tecnologie, delle conoscenze e delle pratiche tradizionali e locali per combattere l'impoverimento e il degrado dei suoli nel bacino del Mediterraneo;

2) organizzazione del 2° Forum internazionale sulla lotta alla siccità e/o alla desertificazione (Matera, seconda metà di ottobre 1998);

3) pubblicazione degli atti e dei documenti del Seminario di Roma del 4 giugno 1997, del primo e del secondo Forum di Matera;

4) studio sui parametri e gli indicatori per la valutazione della desertificazione e sulle linee di finanziamento per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione presso un osservatorio nazionale in via di costituzione;

5) organizzazione, nel Parco nazionale dell'Asinara, di un seminario internazionale dei Paesi dell'annesso IV sui parametri e gli indicatori per la valutazione della desertificazione (settembre 1998);

Considerato che:

la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la siccità e/o la desertificazione, in particolare in Africa (UNCCD) è stata ratificata dall'Italia con la legge 4 giugno 1997, n. 170, e detta specifici obblighi per i Paesi parte

l'allegato IV all'UNCCD concernente l'attuazione a livello regionale per il Mediterraneo settentrionale fornisce direttive ed indica le disposizioni da prendere nei Paesi colpiti del nord Mediterraneo che ricadono in un contesto ambientale con:

a) condizioni climatiche semi-aride che colpiscono vaste distese, siccità stagionali, assai grande variabilità del regime pluviometrico e piogge improvvise e molto violente;

b) suoli poveri e sensibili all'erosione, soggetti alla formazione di croste superficiali;

c) un rilievo eterogeneo comprendente forti pendii e paesaggi molto variati;

d) perdite importanti della copertura forestale dovute a ripetuti incendi di foresta;

e) una crisi dell'agricoltura tradizionale, caratterizzata dall'abbandono delle terre e dal deterioramento delle strutture di protezione del suolo e dell'acqua;

f) lo sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche che provoca gravi danni all'ambiente compreso l'inquinamento chimico, la salinatura e l'esaurimento delle falde idriche;

g) una concentrazione dell'attività economica nelle zone costiere imputabile allo sviluppo dell'urbanizzazione, alle attività industriali, al turismo e all'agricoltura irrigua (allegato IV, art. 2);

i Paesi Parte dovranno predisporre ed attuare piani d'azione nazionali concernenti, tra l'altro:

a) gli ambiti legislativo, istituzionale e amministrativo;

b) i metodi d'utilizzazione delle terre, la gestione delle risorse idriche, la conservazione del suolo, l'uso delle foreste, le attività agricole e la sistemazione dei pascoli e dei percorsi;

c) la gestione e la conservazione della fauna e della flora e di altre forme di diversità biologica;

d) la protezione contro gli incendi;

e) la promozione di mezzi di sussistenza alternativi;

f) la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico;

per l'attuazione della (UNCCD), che si basa sui risultati della Prima Conferenza delle Parti ed a seguito dei lavori svolti dal Comitato della scienza e della tecnologia, si dovranno:

stabilire strategie e priorità, nell'ambito dei piani e delle politiche di sviluppo sostenibile, per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccità;

predisporre e attuare specifici programmi nazionali nell'ambito dei quattro annessi geografici;

precisare i parametri e gli indicatori per la valutazione del fenomeno desertificazione;

effettuare un inventario delle tecnologie, del saper fare, delle conoscenze e delle pratiche tradizionali che contribuiscano alla salvaguardia delle risorse e alla lotta alla desertificazione;

coinvolgere l'opinione pubblica;

creare un idoneo quadro legislativo;

promuovere attività di formazione e ricerca;

mettere in atto servizi per la formazione e la divulgazione delle conoscenze e delle tecniche inerenti;

coordinare le attività con gli altri Paesi Parte;

la legge 7 ottobre 1997, n. 344, prevede che il Ministero dell'ambiente proceda all'attuazione della convenzione mediante studi, ricerche e attività finalizzate alla predisposizione del piano nazionale;

con decreto ministeriale del 28 gennaio 1997 il Sottosegretario all'ambiente è stato delegato a seguire l'attuazione dell'UNCCD per il Ministero dell'ambiente;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha istituito il Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione, presieduto dal Sottosegretario all'ambiente, con il compito di seguire la predisposizione del piano nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo, l'attuazione della convenzione e di redigere un primo rapporto entro il 31 dicembre 1998.

CONVENGONO

Art. 1.

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2.

Obiettivi

L'obiettivo del presente protocollo d'intesa è coordinare le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della FAO in materia di lotta ai processi di desertificazione ivi incluse le attività di promozione, informazione, ricerca e educazione allo sviluppo sostenibile. Inoltre le parti concordano che procederanno congiuntamente ad individuare progetti ed attività atti a combattere la siccità, la desertificazione ed il degrado dei suoli nei Paesi dell'annesso IV all'UNCCD.

La descrizione analitica degli impegni di entrambe le parti è riportata nell'allegato A che forma parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 3.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2 le parti concordano quanto segue.

La FAO si impegna a:

mettere a disposizione presso la sua sede di Roma una superficie adeguata, debitamente attrezzata, come indicato nell'allegato B che forma parte integrante del presente Protocollo d'Intesa;

rendere disponibili informazioni, documenti tecnici, analisi statistiche e socio-economiche già disponibili presso la FAO, relative alla siccità e ai processi di desertificazione con riferimento ai Paesi dell'annesso IV dell'UNCCD;

istituire presso la propria sede di Roma un gruppo di lavoro stabile composto da otto esperti di cui 4 saranno funzionari della FAO;

dare la disponibilità ad ospitare riunioni del Comitato italiano per la lotta alla desertificazione con esponenti ed esperti della FAO.

Il Ministero dell'ambiente si impegna a:

designare quattro esperti per il gruppo di lavoro presso la FAO. Tali esperti non avranno alcun legame organico e/o amministrativo con la FAO;

istituire temporaneamente presso la FAO la segreteria del Comitato nazionale italiano per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997. Tale comitato è completamente indipendente dalla FAO dal punto di vista istituzionale;

di assegnare alla FAO un contributo della somma di L. 100.000.000 per il 1998 a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 4211 del proprio stato di previsione della spesa, esercizio finanziario 1998 di competenza del servizio IAR del Ministero dell'ambiente.

Con riferimento al contributo del Ministero dell'ambiente la FAO aprirà un conto su fondo fiduciario che amministrerà in base e in modo consono alle proprie regole e direttive finanziarie.

Art. 4.

Impegni futuri

Le parti concordano che potranno proseguire la propria collaborazione nel rispetto delle previsioni di legge di bilancio del Ministero dell'ambiente del Governo italiano dandosi reciproco assenso e, più in particolare, quanto a lire cento milioni per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire cento milioni per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 5.

Efficacia

Il presente Protocollo d'intesa è efficace tra le parti al momento della sua sottoscrizione e, secondo quanto previsto dall'art. 4 di cui sopra, avrà una durata di tre anni. Esso potrà essere emendato con il mutuo consenso scritto di entrambe le parti.
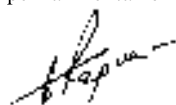
Ciascuna delle parti potrà, in qualsiasi momento, recedere dal presente protocollo dandone preavviso scritto all'altra Parte almeno sessanta giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Gli obblighi assunti dalle Parti in virtù del presente protocollo resteranno in vigore anche dopo l'esercizio della facoltà di recesso di una delle Parti, per tutto il tempo necessario per permettere una soddisfacente conclusione delle attività intraprese e l'ordinata chiusura di eventuali rapporti pendenti.

Roma, 16 giugno 1998

Per il Ministero dell'Ambiente	Per la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
Valerio Calzolaio Sotto-Segretario di Stato	Andre Regnier Assistente Direttore-Generale Dipartimento di Cooperazione Tecnica

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 247

ALLEGATO A

L'obiettivo del presente protocollo viene raggiunto attraverso:

il coordinamento delle attività di supporto alla Conferenza delle Parti, al Segretariato esecutivo, al Comitato della scienza e tecnologia, al Meccanismo globale attraverso il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD);

una stabile collaborazione per la promozione dello sviluppo sostenibile e la lotta alla desertificazione in particolare nel bacino del Mediterraneo;

l'approfondimento delle prospettive di attuazione dell'UNCCD, formulando strategie, indicazioni e proposte di azioni comuni verso le istituzioni, la società civile ed i mass media;

l'elaborazione di modelli di ricerca e di politiche coerenti di tutela ambientale - nel quadro generale della lotta alla desertificazione - per la conservazione della biodiversità, la gestione sostenibile delle foreste e la protezione dell'atmosfera;

la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni relative a iniziative, progetti e programmi per la redazione dei piani nazionali, l'educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

la promozione di scambi culturali, tecnico-scientifici e di attività formative attraverso il coinvolgimento di istituzioni, organismi di ricerca, enti ed istituti specializzati, associazioni, organizzazioni non governative e singoli esperti;

l'identificazione e lo sviluppo di progetti ed attività per combattere l'impoverimento ed il degrado dei suoli nei Paesi dell'annesso IV all'UNCCD;

l'appoggio alla formulazione di piani nazionali di lotta contro la desertificazione;

il sostegno alla messa in funzionamento di una rete di operatori pubblici e non governativi sui temi della desertificazione;

la preparazione e la disseminazione di manuali tecnici e di documenti normativi relativi al controllo della desertificazione a livello locale, nazionale e regionale;

la realizzazione di sistemi (di dati) di indicatori socio-economici e ambientali sullo stato della desertificazione.

Le attività di cui sopra saranno realizzate sulla base di un programma di lavoro concordato dalle Parti e soggetto, per quello che riguarda la FAO, alle risorse extra bilancio che la stessa potrà ottenere.

ALLEGATO B

Il contributo della FAO e del Ministero dell'ambiente si avrà per oggetto quanto segue:

la FAO offrirà due uffici (circa 13m2 l'uno) ammobiliati e provvisti di telefono, fax, computer, con allaccio alla posta elettronica della FAO;

il Ministero dell'ambiente offrirà un contributo di 100 milioni di lire per il 1998 destinati a coprire le spese di comunicazione (tel., fax, e-mail) del Gruppo di lavoro e del Comitato nazionale, ed altre le spese, ad esempio per la produzione di un bollettino sulla desertificazione;

tutte le spese di segreteria, dattilografia, viaggi e missioni degli esperti italiani del Gruppo di lavoro e del Comitato nazionale saranno finanziate tramite altre fonti italiane al di fuori della somma di 100 milioni di lire prevista nel presente protocollo d'intesa;

resta inteso che la FAO non sarà obbligata a fornire servizi od attività nell'ambito del presente protocollo d'intesa qualora i costi ivi afferenti non siano interamente e preventivamente coperti dal summenzionato contributo italiano.

98A10508

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14674-XV.J(1762) del 3 novembre 1998, il dispositivo di sicurezza denominato «AIR BAG 3000 4483/OM LATO GUIDA», che la ditta TRW Air Bag Systems S.r.l. intende assemblare nel proprio stabilimento in Bricherasio (Torino), nonché il relativo componente esplosivo denominato «Generatore di gas 3000 4483/OG (FG2-NA Standard)», prodotto dalla soc. TRW Airbag Systems Gmbh & Co. KG - Aschau/Inn (Germania), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

In tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio del dispositivo di sicurezza (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme dettate dall'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relative ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Il dispositivo installato sull'automezzo, opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale del 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

La soc. TRW Air Bag Systems dovrà imporre contrattualmente ai clienti l'impegno di riportare sul libretto uso e manutenzione degli autoveicoli apposite prescrizioni al fine di vietare la manutenzione, sostituzione e rimozione dell'air bag dal veicolo se non a cura di personale a ciò qualificato.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15857-XV.J(1624) del 3 novembre 1998, la carica pirotecnica denominata «HIRT 2», che la TRW Sabelt S.p.a. con sede in Moncalieri (Torino) intende importare

dalla Hirtenberger Prazisionstechnik GmbH Automotive Safety - Austria, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Allorché installata nel dispositivo di sicurezza denominato «Pretensionatore ML 10 per cinture di sicurezza», che la TRW Sabelt S.p.a. intende importare dalla Trw Occupant Restraint Systems Ges.m.b.H. - Austria, la carica «Hirt 2», non è classificata tra i prodotti esplodenti ai sensi della nota *b)* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973), così come l'intero dispositivo.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15792-XV.J(1780) del 3 novembre 1998, la carica pirotecnica denominata «HIRT 5», che la TRW Air Bag Systems S.r.l. con sede in Moncalieri (Torino) intende importare dalla Hirtenberger Prazisionstechnik GmbH Automotive Safety - Austria, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quinta categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Allorché installata nel dispositivo di sicurezza denominato «Pretensionatore ML 14 per cinture di sicurezza», la carica «Hirt 5», non è classificata tra i prodotti esplodenti ai sensi della nota *b)* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973), così come l'intero dispositivo.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12166-XV.J(1731) del 9 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «ATOMYC 1», che la ditta Di Blasio Elio, con deposito di prodotti esplosivi in Teramo - contrada Caprafico, intende far produrre per proprio conto dalla Pirotecnica Romana e/o dalla Pirotecnica Reatina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10502

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 dicembre 1998

Dollaro USA	1660,91
ECU	1942,10
Marco tedesco	990,11
Franco francese	295,27
Lira sterlina	2751,30
Fiorino olandese	878,56
Franco belga	48,003
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	260,40
Lira irlandese	2459,14
Dracma greca	5,895
Escudo portoghese	9,655
Dollaro canadese	1082,73
Yen giapponese	13,855
Franco svizzero	1209,25
Scellino austriaco	140,73
Corona norvegese	222,76
Corona svedese	203,96
Marco finlandese	325,64
Dollaro australiano	1025,61

98A10661

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1998, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3
	Luglio	107,6	1,8	3,5
	Agosto	107,7	1,9	3,5
	Settembre	107,8	1,8	3,3
	Ottobre	108,0	1,7	3,3
	Novembre	108,1	1,5	3,1

98A10595

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998 recante: «Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 24, prima colonna, art. 1, comma 2, ultimo periodo, dove è scritto: «La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e *degli* allegati A, B e C», leggasi: «La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e *dagli* allegati A, B e C».

98A10596

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 7 0 9 8 *

L. 1.500